SENTENZA N. 228/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **74361** R.G., su ricorso depositato in data 29.5.2024 ad istanza di **(omissis)**, (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Mautone e con la medesima elettivamente domiciliato in Avellino, piazza Libertà n. 11 (pec: sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it)

contro

- INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

FATTO

Parte ricorrente ha adito questa Corte per ottenere il riconoscimento del proprio diritto al trattamento pensionistico privilegiato di cui all'art. 67 d.p.r. n. 1092/1973, previa ascrizione della patologia "*discopatia lombo sacrale*" alla tab. A, cat. VIII, d.p.r. n. 834/1981, con condanna dell'INPS al pagamento dei dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi, dalla data della domanda amministrativa dell'11.11.2019.

In via istruttoria, ha chiesto disporsi apposita CTU medico - legale.

Il tutto con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario.

Al riguardo, ha premesso quanto segue:

- di essere stato dipendente della Guardia di Finanza con la qualifica di brigadiere;

- di avere svolto mansioni di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Avellino;

- che durante lo svolgimento del servizio è stato impiegato in operazioni ad alto rischio e dall'elevato stress psicofisico, che hanno richiesto pattugliamenti, appostamenti, perquisizioni, sequestri ed arresti, anche con turni di servizio notturni e lavoro straordinario;

- che in data 11.11.2019 ha presentato domanda di pensione privilegiata;

- che l'INPS ha respinto tale istanza con provvedimento n.105201900024482.

- che tale provvedimento sarebbe illegittimo avendo l'INPS fondato la propria decisione su un verbale emesso dal Comitato di Verifica del MEF, in data 23.5.1997, senza tener conto del lungo lasso di tempo trascorso da tale parere, e quindi dell'aggravamento delle patologie, e del verbale della Commissione Medico Ospedaliera n. 39028, del 6 maggio 2021;

- che a causa del peggioramento nel tempo e dell'aumento dell'età anagrafica, la patologia "*discopatia lombo sacrale*" doveva essere ascritta alla tab. A, cat. 8;

- con comparsa del 6.6.2025, si è costituito in giudizio l'INPS per il rigetto del ricorso per difetto delle condizioni previste dall'art. 67 d.p.r. n. 1092/1973, opponendosi alla richiesta CTU medico-legale;

- alla pubblica udienza del 16.6.2025, presenti l'avv. Francesca Spinosa, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Spinosa si è riportato al ricorso insistendo per l'espletamento di una CTU medica mentre l'avv. Tellone ha concluso come in atti;

- con ordinanza n. 78, del 18.6.2025, questo Giudice ha richiesto alla ASL NA 1 Centro di esprimere motivato parere medico - legale sui seguenti quesiti: *"indicare*

classificazione tabellare (categoria + tabella) della patologia "discopatia lombo sacrale", a carico di (omissis), già giudicata dipendente da casa di servizio, ai fini della attribuzione della invocata pensione privilegiata";

- in data 8.5.2026, l'incaricato organo peritale faceva pervenire a questa Sezione il richiesto parere medico;

- con note del 24.8.2026 parte ricorrente ha insistito come in atti evidenziando le risultanze favorevoli della CTU depositata.

- all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Sabrina Mautone per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS.

Entrambe le parti si sono riportate ai propri scritti, concludendo come in atti;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa di parte ricorrente al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di 8° cat., tab. A, unitamente alla corresponsione dei dovuti arretrati, in relazione alla patologia "*discopatia lombo sacrale*".

2. Facendo seguito all'ordinanza n. 78, del 18.6.2025, l'incaricato organo peritale, dopo aver sottoposto a visita l'interessato in data 17.12.2025 e dopo aver esaminato, la documentazione, amministrativa e sanitaria, in atti,

ha ritenuto la patologia "*discopatia lombo sacrale*", a carico dell'odierno ricorrente, già giudicata dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla VIII cat., tab. A d.p.r. 915/1978 ai fini del diritto a pensione privilegiata.

3. Le valutazioni compiute dall'organo peritale – cui integralmente si rinvia - risultano coerenti con l'esaminata documentazione in atti e prive di vizi logici non potendo, *ex adverso*, ricavarsi altri elementi per un diverso convincimento da quanto dedotto ed eccepito dalla difesa dell'INPS.

4. Pertanto, questo Giudice, in accoglimento del proposto ricorso, riconosce in favore di parte ricorrente il diritto alla pensione privilegiata VIII cat., Tab. A, a decorrere dall' 1.12.2019, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (11.11.2019), condannando l'INPS al pagamento, dalla ridetta data, dei dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la regola dell'assorbimento.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, Giudice Unico delle pensioni,

definitivamente pronunciando:

1. Accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva;

2. Liquida, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente e a carico dell'INPS, le spese di lite nella misura di euro 650,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2026.

Il Giudice unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 07.09.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale